20



P E R

D. Pascale Leonardi ossia Cattolica

C O N T R O

D. Filippo Ferrara, e gli eredi di D. Apollonia Scotto la Chianca.

C O M M E S S A R I O

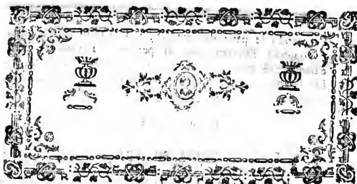
L'integerrimo, e dottissimo signor consigliere D. Gerardo Gorgoglione.

In Banca di Buonocore
Scrivano D. Giovanni Chiurazzo

(20)







S Intraprende a scrivere per D. Pasquale Leonardi, o sia, Cattolica, contro D. Filippo Ferrara, e gli eredi della quon. D. Apollonia Scotto la Chianca. L'interesse del nostro cliente in questa causa sarebbe parziale, giacchè per la totalitá di essa spettarebbe ad altr' interessati dell'ereditá di detta D. Apollonia sposarne la difesa per effetto delle di loro qualità.

La causa sarebbe altresì semplicissima per sua natura, ma la varietá de' sentimenti di alcuni officiali di essa eredità, che vi han parte, ed il loro incarico mal appreso ad esercitarlo, ha fatto si, che si è creduto involverla in molti articoli di dritto, affatto etereogenei prescindendo dall' inviluppo dei fatti.

Ecco perché fa mestieri dare un saggio di tutto lo stato di essa, ancorchè a nostro credere non avressimo dovuto imbarazzarcene, e lasciarne la cura al difensore dell'eredità giacente. Questi lungi di fare il proprio dovere

sostenendo le parti dell'eredità, si diverte in abbracciando le opposte ignorandosene il perchè. Tuttavolta però eziandocchè moltiplice sia, e in varj articol'involta, sobrj saremo, evitando per quanto si possa la oscurità, dove suole cadere chi s'ingegna di essere breve.

FATTO.

D. Domenico Ferrara per amore, ed affetto, che portava verso la dilui nipote D. Apollonia Scotto la Chianca, figlia di sua sorella germana D. Teresa Ferrara, gli donò *mortis causa* ducati 1500., come da istrumento stipulato per notar Pasquale Cerrone di Napoli sotto il dí 31. Gennaro 1785. (1).

Con altro istrumento del dì 7. Aprile 1790. per not. Pietro Lubrano di Procida esso D. Domenico donò eziandio *mortis causa* in beneficio della detta sua nipote D. Apollonia tre capitali, cioè il suddetto di ducati 1500. per detto notar Cerrone donato, che in questo riconfermava; altro di ducati 1000., che dovea conseguire da Vincenzo Palumbo; e il terzo di ducati 1300. dovuti da Pasquale, e Gioacchino Fresca Nella quale donazione donò altresì ducati 20. annui in beneficio della dilei sorella D. Teresa Ferrara, da soddisfarsi da essa donataria (2).

E finalmente con altro pubblico instrumento di donazione del dì 22. Febbrajo 1804. stipulato per detto notar Lubrano in Pozzuoli, dove a tal oggetto si erano le parti conferite, lo stesso D. Domenico per servizj, assistenza, e attenzioni ricevute dalla suddetta sua nipote D. Apollonia, per amore, ed affetto, che verso della medesima nutriva, e per scrupolo di sua coscienza

(1) *Fol.* 37 *a* 39. *vol. I.*
(2) *Fol.* 34. *a* 36. *d. v. I.*

za riepilogando, e confermando tutte le dette donazioni antecedentemente a pro della medesima fatte gli donò ancora causa *mortis* un palazzo di case con giardino, che possedeva in Procida; un capitale di ducati 1700. dovuto dalla principessa di Canosa; altro di ducati 7000., che dovea conseguire dalla principessina di S. Lorenzo Gallucci; simile di ducati 4000. da soddisfarsegli da Vincenzo Vicidomini, e finalmente un altro capitale di ducati 1600. dovuto da Michele Scotto la Chianca, e colli sequenti pesi, vincoli, e condizioni.

I. Che detta donazione fosse stata rivocabile, & *ad nutum*. II. Che seguita la morte di esso D. Domenico, e la menzionata D. Apollonia maritandosi, in questo caso gli fosse stato lecito alla medesima donataria potersi avvalere di soli ducati 2000. E del dippiù del suo asse de' frutti, che se ne percepivano la medesima D. Apollonia, e suoi eredi protempore avesse dovuto erogarl' in opere pie, cioè farne celebrare tante messe per l'anima sua, e de'suoi maggiori. Alla quale celebrazione di messe, essendovi sacerdoti figli de' suoi fratelli germani D. Antonio, e D. Filippo Ferrara, ordinò, che questi fossero stati preferiti a qualunque estraneo. III. Che alienandosi ciascuno de' capitali sudetti ascendenti alla summa di ducati 14200. contenuti tanto in questa donazione, che quelli compresi nelle precedenti donazioni, o trovandosi meno, o che se ne comprassero corpi stabili da esso D. Domenico, allora si avesse dovuto compire il pieno delle somme come sopra donate dagli altri suoi beni, ipotecando a tal effetto anche i beni, che col medesimo danaro si compravano. IV. Che la suddetta D. Apollonia donatari' avesse dovuto corrispondere annualmente ducati 40. a D. Antoniella Ferrara, e ducati 60. a Do Nicola Ferraro germano del donante D. Domenico per vitalizio loro vita durante. V. Che si dasse l' us

dell' abitazione a D. Antonio Scotto la Chianca suo nipote nel quartino, dove allora si ritrovava; e che gli fossero stati dat' i ducati 2000. da esso D. Domenico donatigli con sua donazione; colla legge che se quella si fosse ritrovata rivocata, la detta D. Apollonia fosse stata moltomeno tenut' all' adempimento VI. Che si dassero dalla donataria D. Apollonia ducati 40. annui a D. Nicola Ciciarano, metà di ducati 800. di patrimonio sacro da esso D. Domenico costituitogli; e l'uso della casa nel palazzo di Procida. dove allor' abitava VII. Volle il citato donante D. Domenico, che morendo senz' aversi ritrovate fatte altre disposizioni tanto de' beni, come sopra donati, che degli altri, che si ritrovaranno dopo la sua morte, e senz' averne disposto, allora costituiva essa D. Apollonia donataria universale, e particolare così di tutt' i suoi beni donati come sopra, che degli altri, che si ritrovavano esistenti dopo la dilui morte mobili, stabili, oro, argento, armi ec. E colla potestà alla surriferita D. Apollonia donataria che di tutt' i beni, come sopra descritti, e tutt' altro, che si ritrovava nel suo assé acquistato, o d'acquistare n' avesse potuto disporre a suo piacere in beneficio degli estranei, costituendol' assoluta padrona senza nessuno vincolo, o legame; purché però avesse dato ducati 1000. alla detta D. Antoniella, ed altri ducati 600. a pro del detto D. Nicola con potern' eziandio disponere in favore degli estranei, e ciò oltre de' vitalizj, come sopra costituiti (1).

Con queste disposizioni se passaggio agli eterni riposi il D. Domenico nel giorno 25. Maggio 1804. e senz' aver fatta verun' altra disposizione. In quello stesso giorno venne in fantasia al D. Filippo Ferrara di ricorrere nel

S.R.

(1) *Fol. 19. a 24. V. I.*

S.R.C., dove asserendosi più prossimo in grado del D. Domenico suo germano fratello, e che a se spettassero i beni dello stesso, formalmente dedusse di esso l'eredità.

Ma poicché per parte di D. Apollonia Scotto la Chianca donataria universale di esso D. Domenico furono presentate le descritte donazioni, per effetto delle quali veniva convinto il D. Filippo, ed espulso *a limine judicii*. Quindi di ciò avvertito con altra supplica d' *idem magnificus* attaccò l'esposte donazioni come false (1).

In questo stato propostasi la causa a dì 21. Agosto precitato anno in ruota fu decretato *Legitimata persona D. Filippi Ferrara providebitur ; pro quo effectu M. C. V. procedat ad interpositionem decreti præambuli quon. D. Dominici Ferraro, auditis omnibus interesse habentibus ; verum non consignet fidem, neque eotiam inconsulto S. C., sive D. causæ commissario. Et interim citra præjudicium jurium partium, bona descripta & comprehensa in donatione, ut ex actis, consignentur D. Apolloniæ Scotto la Chianca, cum illius obligatione de non alienando, & cum cautione respectu fructuum* (2).

Indi per parte del D. Filippo furono affacciate delle nuove pretensioni, dicendo che in forza dell'espressata donazione non spettavano alla D. Apollonia donataria tutt' i beni di D. Domenico, non che opponendo la pretesa falsità ; su di quali opposizioni analogamente si rispose per parte di D. Apollonia. Quindi nuovamente propostasi la causa nel S. C. a 30. Agosto dello stesso anno venne ordinato. *Bona omnia remansa in hereditate D. Dominici Ferrara, stante obitu ejusdem absque ulla alia dispositione, pertinuisse, & pertinere D. Apolloniæ Scotto la Chianca vigore donationis diei 22. mensis Februarii* 1804. *manu notarii D. Petri Lubrano cum vineulis,* one-

A 3

(1) *Fol.* 52. *ad* 53. *vol. I.*

(2) *Fol.* 55. *vol. I.*

onoribus, aliisque contentis in eadem donatione, & in omnibus servata forma ejusdem. Super deductis vero pro parte D. Filippi Ferrara in biduo audiantur partes, firma remanente obligatione de non alienando (1). Di qual decreto ne fu prodotta supplica di reclamazione per parte di esso D. Filippo (2).

L'impartito termine trovasi già pienamente compilato, le di cui pruove a suo luogo s'esporranno.

Intanto fra questo intervallo di tempo la D. Apollonia de' beni ottenut' in virtú delle descritte donazioni fece varie disposizioni, e fra l'altre ha donato *inter vivos, et titulo oneroso* in beneficio del nostro cliente D. Pasquale Leonardi, ossia Cattolica ducati 6000. in due separate donazioni, cioè la prima del dí 28. Luglio 1807. per notar Luigi Mele di Napoli della somma di ducati 3900 con alcuni mobili di casa, dopo avere pienamente spiegata la causa finale, e l'oggetto, per cui faceva detta donazione coi seguenti termini, che sono le parole contenute nell' istrumento.

Ch' essa D. Apollonia soggiunce di avere delle grandi obbligazioni ad esso signor D. Pasquale tanto per averl' assistita in tutte le di lei infermità, quando per la grande assistenza fatta nelle liti sudette, per le quali non essendo state sufficienti le vendite di detta D. Apollonia per le urgenti spese occorse ha dovuto esso D. Pasquale soccumbere de proprio sì per dette spese, che per lo di lei mantenimento. Dippiù asserisce essa D. Apollonia, che attualmente altra rendita non percepisce da tutt' i beni rimastili da detto fu suo Zio D. Domenico, se non la seguente cioè: ducati quattrocento novanta dovuti dalla principessa di S. Lorenzo Gallucci, e sia la Greca, pendente la restituzione

(1) *Fol.* 78. *V. I.*
(2) *Fol.* 80. *ad* 81. *V. I.*

ne della forte di ducati settemila in forza di cautele ; a quali &c. = Annui ducati centotrentasei dovuti da Pasulo, e Vastarella in forza di cautele pendente la restituzione della forte di ducati millesettecento: Annui ducati quarantacinque dovuti da Burdenzia di Procida, o sia di Carlo, pendente il pagamento di ducati mille di capitale, giusta le cautele, a quali ec. : Sù della quale rendita è tenuta essa D. Apollonia di adempire forzosamente in ogni anno al seguente peso : Ann. ducati centoundeci dovuti alla monaca Antoniella Ferraro, cioé annui ducati quarantasei di vitalizio rimastole da detto fu D. Domenico Ferrara, ed annui ducati settanta d'interesse alla stessa dovuto, pendente il pagamento di ducati mille di legato lasciatole anche dal fu detto D. Domenico : Annui ducati cinquanta dovuti ad Antonio Scotto la Chianca, germano di essa D. Apollonia pendente il pagamento del capitale di ducati mille duecento cinquanta, per resta degli annui ducati ottanta, col di lor capitale di ducati duemila donateli da detto fu D. Domenico, ed anche con altro istrumento di donazione per mano mia stipulato a primo Maggio corrente anno rilasciati, e donati da detto Antonio ad essa D. Apollonia annui ducati trenta, col di lor capitale di ducati settecentocinquanta : Annui ducati quarantacinque dovuti a D. Giuseppe Tartaglia, pendente il pagamento di ducati cinquecento di forte mutuata a detta D. Apollonia in virtù di cautele, a quali &c. : Ed annui ducati diciotto di censo dovuti su di una Casa palazziata sita in Procida. Tuttoció é contenuto nell' assertiva di detto instrumento, e venendosi alla dispositiva così si enuncia. *Premessa la quale assertiva, riflettendo essa D. Apollonia, che la rendita sudetta netta da' sudetti pesi non é sufficiente al di lei mantenimento, come per sostenere le spese della suddetta lite, così ha pregato esso D. Pasquale, come quello, che si è prestato in tutte le sue occorrenze di prendersi per suo conto l' esazione di detta rendita, e l' adempimento di detti pesi,*

come l' obbligo di fare le spese di detto litiggio , mentre essa D. Apollonia, tanto per compensargli le sudette obbligazioni, che gli professa , come per contracambiare ciocchè verrà ad obbligarsi per suo mantenimento , ed altri pesi, che l' importrà, l' avrebbe donato irrevocabilmente tra vivi ducati tremila, e novecento , ed una galleria consistente in quattro tremò, e quattro tavolini con marmi sopra indorati, due sofà, e sei sedie da damasco , tutto con parato simile, da conseguirlo dopo la morte (che sia lontana) di essa D. Apollonia, al che essendo condiscieso esso D. Pasquale , si hanno stabilito esse parti per loro cautela stipolarne il presente istrumento nel modo, e colli patti, e clausule ut infra. E dietro altre espressioni, così si dice nel detto instrumento: *Detta Signora D. Apollonia avendo riguardo all' infinite obbligazioni, che professa ad esso D. Pasquale, e per compensare tanto le medesime, che tuttociò si verrà lo stesso ad obbligare col presente instrumento*, ch' é quanto siegue, e queste sono le stesse parole. *All' incontro essa D. Pasquale per effetto di detta donazione, e per adempire alle condizioni oppostele da detta D. Apollonia, ha premesso, e si è obligato con giuramento avanti di noi di adempire, e soddisfare annualmente a tutti i suddetti pesi* (cioè quegl' istessi pesi enunciati di sopra, che furono addossati da D. Domenico ad essa D. Apollonia) *da oggi in avanti , e fino al giorno della morte di essa D. Apollonia; Inoltre promette, e s' obbliga esso D. Pasquale di pagare , e sodisfare mensualmente ad essa D. Apollonia ducati trentasei , in moneta contante sonante , e d' oro esclusa ogni carta bancale , e moneta di rame, con una mesata anticipata, siccome di già essa D. Apollonia con di lei giuramento avanti di noi dichiara, e confessa aver ricevuto, ed avuto da esso D. Pasquale la prima mesata in ducati trentasei numeratili avanti di noi in tante monete d' argento , ed in di lei potere rimasti con pagare l' altra mesata dopo il lasso di un meso oggi decorrendo, e così continuare mese per mese e da durante la vita di essa D. Apollonia ; Dippiù promette, e s' obbliga esso D. Pasquale di pagare , e corri-*

rispondere a beneficio di essa D. Apollonia annui ducati centotrentacinque terziatamente per la pigione della sua casa, con pagare la prima terza a quattro Settembre corrente anno, e così continuare durante la vita di essa D. Apollonia, per tutto quell'anno, che le occorrerà, con permettere, che li conjugi D. Nicola Cicerano, e D. Monaca Ferraro per tale tempo possono abitare unitamente con essa D. Apollonia prendere una casa di minor pigione, e'l dippiù, che converrà per ascendere a det. ann. duc. centotrentacinque, dovrà esso D. Pasquale aggiungerlo mensualmente sulli detti ducati trentasei: Promette, e si obbliga ancora il mentovato D. Pasquale di somministrare ad essa D. Apollonia tuttociò, che l' occorrerà vita sua durante, per medici, e medicamenti, come pure di fare a spese sue (accadendo la morte di essa D. Apollonia) l' esequie secondo al suo stato, e condizione: Dippiù ha promesso, e si è obbligato esso D. Pasquale di sodisfare, e pagare il debito di ducati cento, che mesi sono fu contratto da essa D. Apollonia: Qual adempimento di pesi, prestazioni annue, mensuali, ed altro, come sopra promesso, sia tenuto esso D. Pasquale di soddisfare, ed osservare esattamente, o che esigga, o che non esigga la sopradetta rendita, restando la stessa per suo conto, e rischio: Inoltre ha promesso, e si è obbligato il sudetto D. Pasquale a proprie sue spese di proseguire, ed ultimare il giudizio, che detta D. Apollonia tiene con detto D. Filippo Ferrara, e ciò durante la vita di essa D. Apollonia, mentre se si risveglierà detta lite dopo la di lei morte, siano tenuti a contribuire tutti gl' interessati; come pure ha promesso, e si è obbligato esso D. Pasquale di far la retrocessione della stessa donazione del mobile, e del capitale di ducati tremila, e novecento in caso mai controvenisse all' osservanza di ciascuno dei patti, e pesi, come sopra apposti alla detta donazione (1).

(1) *Fol. 4. ad 8. Vol. II.*

Ecco dunque non una semplice donazione rimuneratoria, ma una vera donazione onerosa essendo maggiori gli obblighi contratti con essa da D. Pascale, che il lucro veniva a farci.

Inoltre sperimentò la ridetta D. Apollonia ch' esso D. Pasquale senza interruzione continuav' a beneficarla, soccorrerla in quanto le faceva d' uopo al di là di ciò, che si era obbligato coll'istrumento, e che puntualmente soddisfaceva i pesi come sopra addossatisi, nell'adempimento de' quali vi andava di gran lunga in discapito. Volle perciò con un secondo pubblico istrumento di donazione del dì 3. Luglio 1807. per detto notar Mele donare anche *irrevocabiliter inter vivos* al prenarrato D. Pasquale altri duc. 2100. compimento di ducati 6000., dando anche d' allora la rendita a pro di esso D. Pasquale tanto della somma nella prima donazione contenuta (giacchè in quella prima essa D. Apollonia sua vita durante se l'aveva riservata), quanto di quella in quest'ultima designata; con aver eziandio caricato lo stesso D.Pasquale in questa seconda donazione di altre obbligazioni, e fra l'altro duc. 50. ai figli di D. Domenico suo fratello, e ducati 150. a D. Teresa Sollazzo (1). Di quali beni donati se n'è ottenut'anche la spettanza (2).

La stessa D. Apollonia alli 21. Ottobre 1807. per gli atti di notar Carlo Maria Fortunati di Napoli fece il suo ultimo nuncupativo testamento, lasciando erede usufruttuaria D.Teresa Ferrara di lei madre, ed eredi proprietarii li suoi fratelli, e sorelle D. Antonio, Michele, Maria, Palma, Angela, Anastasia, e due nipoti Francesco, e Antonio figli di Domenico Scotto la Chiança altro fratello predefunto. In questo testamento enunciò, e ratificò le

(1) *Fol. 9 a 10 dict. vol. II.*
(2) *Fol. 29. dicto vol.*

le predette due donazioni fatte al menzionato D.Pasquale (1). Con detti stabilimenti finì di vivere la D. Apollonia a 23. Ottobre 1807. (2).

Tuttavolta però li suoi eredi testamentarj non adirono l' eredità. A qual effetto dal S. C. fu dato curatore all' ereditá giacente, e destinata la persona di D. Luigi Bianco (3), ed un altro curatore agli eredi assenti Antonio, e Francesco Scotto la Chianca, ed eletta la persona di D. Antonio Torella (4).

In questo stato di cose il nostro cliente Cattolica per effetto dell'incarico addossatosi non ha mancato di adempire a quel tanto di pesi, che si era obbligato, come in effetti adempì fin alla morte della D. Apollonia, con aver pagato ancora le pompose esequie di essa defunta donante (5), perciò ricorse nella G. C. della Vicaria astringendo due debitori della predetta D. Apollonia D. Alessio Fasulo, e D. Pasquale Vastarella, affinchè la somma di duc. 60. per interesse maturat'in tempo ch'era vivente la D.Apollonia, l'avessero a lui pagata per effetto del menzionato istrumento di cessione. Ed avendo costoro fatto deposito della detta somma, e mentre doveasegli liberare trovó delle opposizioni in persona del curatote dell'ereditá giacente, il quale opponeva non doversegli liberare tra perché non si era disbrigato il giudizio contro il detto D. Filippo Ferrara, tra perchè dovea dare i conti della esazione. Venne al nostro D. Pascale *in contradictorio judicio* la citata somma liberata, quind'il suddetto curatore ne portò gravami tanto con istanza di contrario imperio, che di *supplica ad finem revocandi*. Su di

A 6 che

(1) *Fol.* 58. *vol. II.*
(2) *Fol.* 59. *Vol. I.*
(3) *Fol.*
(4) *Fol.* 28. *vol. II.*
(5) *Fol.* 48. *d. V. II.*

che debbonsi altresì dal S. C. dare le provvidenze (1). sopra quest'istessa liberazione si trova benanche affacciata pretensione per parte di D. Antonio Lubrano fu difensore della D. Apollonia a conto delle di lui fatiche ancora illiquide.

E finalmente dal Regio Consiglier commissario alle importune domande di D. Antoniella Ferrara, creditrice di un annuo vitalizio sopra i beni della detta D. Apollonia, (e dell'interesse di ducati mille in virtù dell'istrumento medesimo di donazione fatto da D. Domenico a D. Apollonia ai 22. Febrajo 1804.) fu fatto sequestro sopra tutt' i beni della medesima D. Apollonia. Ma poichè giustamente fu dubitato, nel detto sequestro andarvi anche inclusi li beni donati al succennato D. Pasquale Leonardi, i quali non poteansi soggettare a sequestro, perciò n' esiste ad istanza del nostro cliente il gravame di *contrario impero*, e la supplica ad *finem revocandi* in un tempo istesso prodotte (2).

Ha inoltre lo stesso D. Filippo domandata la *quarta falcidia* de' beni del fu D. Domenico primo donante, più la metà consuetudinaria. Per parte degli eredi testamentarj, e curatori é stat' opposto non esser valida la donazione fatta da essa D. Apollonia in beneficio del menzionato D. Pasquale, attesochè alla stessa nell'avere il possesso de' beni donati, come sopra, dal S. C. gli fu ingiunta la condizione *de non alienando*. Ed in ultimo luogo si é opposto per parte de' medesimi rescindersi la donazione fatta al precitato D. Pasquale, perchè i beni allo stesso donati essendo antichi, su di essi loro spettava la metà consuetudinaria.

Esposto tutto intero il fatto in I. luogo dimostreremo, che la donazione fatta da D. Domenico Ferrara in benefi-

(1) *Fol.*
(2) *Fol.*

neficio di D. Apollonia Scotto la Chianca fu vera, valida, e non già falsa. II. Che la donazione onerosa fatta da essa D.Apollonia in favore del nostro cliente D. Pasquale Leonardi, ossia Cattolica, è sussistente; nulla ostando la clausol'apposta col decreto del S. R. C. *de non alienando*. III. Non aver luogo la falcidia, e la metà consuetudinaria chiesta dal D.Filippo Ferrara; e moltomeno la stessa metà consuetudinaria pretesa dagli eredi della defunta D. Apollonia. IV. Finalmente doversi liberare i ducati 60. a pro del predetto D. Pasquale, cui spettano, qual frutto maturato in vita di D. Apollonia insieme con tutti gli altri frutti maturati, e non esatti. Non sussistere il sequestro fatto sopra i beni ereditarj della D. Apollonia rispetto a quelli donati al succennato D. Pasquale.

CAPITOLO I.

La donazione fatta da D. Domenico Ferrara in beneficio di D. Apollonia Scotto la Chianca fu vera, valida, e non falsa.

Si assume per parte nostra la verità della donazione contenuta nell' istrumento de' 22. Febbraro 1804. per notar Lubrano, e per consequenza la sua validità. Da D. Filippo Ferrara si sostiene all' opposto la falsità di esso, e quindi la sua invalidità. Or vediamo chi de' due abbia meglio provato il suo assunto, abbenchè trovandosi la falsità opposta per eccezione da D. Filippo, viene lo stesso a divenire attore nell' eccezione col peso di fare esso solo la pruova convincente della falsità, o in mancanza di esser, tenuto esso, qual reo di nefanda scrittura,

A 7 e fal-

e falsariò (1). Non sarà fuor di proposito prima di entrare nel disame delle rispettive pruove premettere la troppo nota definizione della falsità, e la sua distinzione, per indi vedere se siano adattabili le scambievoli pruove combinate, ed ammassate nel termine, di cui uopo è che di già ci facciamo a ragionare.

La falsità secondo ce la definisce il celebre Farinaccio (2) è una difformità dell'atto dall'oggetto, mutando la verità, come quest'all'opposto è la conformità dell'atto coll'oggetto. Si distingue la falsità 1. di fatto; 2. di scritto; 3. di detto 4.; di consenso, o consiglio; e 5. di uso. La seconda specie di falsità, o sia di scritto, è quella, che viene appunto opposta dal contradittore D. Filippo, ricavandosi dai suoi articoli, coi quali si sforza articolare, di non aver mai avuto idea il donante D. Domenico di dare la roba a D. Appollonia, e privarne esso, che gli era fratello, e tanto caro.

Potrei non senza ragione sostenere, che avverso un istrumento scritto, e garantito da testimonii benanche scritti in esso a niente valgono li testimonii estrinseci dall'istrumento; venendo in ciò appoggiato da più valenti interpreti del dritto sulla famosa legge *Contra* (3). *Contra scriptum testimonium non scriptum testimonium non fertur* (4), e l'eruditissimo Cujacio (5) così scrisse, *Titulus de testibus lib. IV. codicis incipit a Græca constitutione forte Antonini, ne testes recipiantur adversus tabulas, vel instrumenta, quæ etiam subscriptionem habent; plus enim virium habere instru-*

(1) *L. Jubemus* 24. *C. de probat. l. fallaciter* 4. *C. de calumniat. l. Ei* 2. *D. deprobat.*, & *præf. Cod. Teod. tom. III. tit. XXXVI. l.* 3. *p.* 263.

(2) *Farin. de falsit. qu.* 150. *n.* 1. & 2.

(3) *L. Contra de testibus Cod. lib.* 4. *tit.* 20.

(4) *Noodt comm. jur. tit. eod.* & *Joann. Voet. eod.*

(5) Nel *lib.* 13. *fol.* 385.

strumenta c... actuum, vel tabulas testamenti & testes, qui his conficiend. adfuerunt, quam nudam aliorum testium vocem . . . Ma come benanche con qualche fondamento l'immensa turba dei forensi ave assunto, ch' essendo la falsitá una cosa occulta, e quindi di difficile pruova, bastino perció le sole convincenti congetture per dimostrarla, da rimettersi al saggio discernimento del giudice, laonde passiamo a vedere, se pruove tali di convincenti congetture di falsità risultano dal termine compilato per parte di D. Filippo.

Ci avea egli prima regalato due fedi nel processo non unisone, una del primario Signor D. Antonio Villari, e l' altra di D. Gaetano Spadetta, che poi si sono fatte ratificare nel termine, e queste a suo credere formano il maggiore achille della supposta falsitá. Colla prima si dice, che D. Domenico Ferrara donante venuto da Pozzuoli abbia detto, ch'egli nella detta città, dove si era portato appost'; avea fatto una donazione in beneficio di una sua nipote D. Apollonia Scotto la Chianca del valore di ducati 24000., cioé, ducati 14000. dicapitali, e ducati 10000., valore di una casa da lui fabricata in Procida. Colla quale donazione sebbene avea pregiudicato a' suoi eredi e non era così, giacchè l'avea lasciata usufruttuaria di detta robba, ma colla condizione che maritandosi potea solamente pretendere ducati 2000., e non maritandosi dovea godere del frutto, e che passando all' altra vita dovea farsi un monte in beneficio della sua famiglia, e de' suoi congiunti Ferraro da dover servire per dotare le figlie femine, e quando mai non vene fossero, si dovessero fare in beneficio de' maschi chiamati cappellanie, o altre opere pie, che da esso sarebbero state designate, o già stabilite nel detto instrumento, e che tal beneficio goder si dovesse da' suoi eredi (1).

 Col-

(1) *Fol.* 141. *vol.* I.

Colla 2. vien detto dall' altro deponente suddetto D. Gaetano Spadetta „ Ch' essendosi ritrovato nella casa del
„ Duca Lieti, in quel tempo venne da Pozzuoli esso D.
„ Domenico, in dove avea stipulato un instrumento di
„ donazione in favore di sua nipote D. Apollonia Scot-
„ to la Chianca di circa ducati 24000., avendo simil-
„ mente invitat' i figli materni, e femine de' suoi pa-
„ renti (1).

Or col detto di questi due testimonj, sebbene tra loro non uniform' in tutto, non puossi dubitare di questo fatto, che lo vengono concordamente ad attestar' entrambi, cioè di essersi dal donante D. Domenico indubitatamente fatta in quel tempo nella città di Pozzuoli a pro di D. Apollonia quella donazione, che ora si vorrebbe caratterizzare per falsa. Ho le belle congetture che colle pruove ci viene a somministrare il nostro avversario di supposta falsità avverso la donazione! E non son' esse piuttosto le pruove più convincenti, che avrebbe potuto fare per la verità della donazione la stessa D.Apollonia? Se non si nega il fatto permanente dalli stessi testimonj dalla parte avversa prodotti, cioè il fatto principale, ch'é appunto la donazione fatt'a D. Appollonia in quel tempo nella città di Pozzuoli, qual senso potrá fare, se i suoi testimonj non ne sappiano tutto l'intero contesto variando in qualche piccola circostanza? Qual senso, ripetesi, far potrebbe, confessando li stessi testimonii di non averla vista, ma semplicemente inteso dire per bocca del donante medesimo D. Domenico? Qual senso anche far potrebbe, tostocchè si riflette, che parlano i testimonii per semplice relazione, di averlo solamente inteso dalla bocca del donante, il quale può stare, che non abbia potuto, o dovuto tutto loro raccontare, ovvero l'istesso D. Domenico forse, e senza con sano accorgimento non ab-

(1) *Fol.* 145. *d. v.*

abbia ſtimato tutto loro raccontare, per non eſſere ſeccato dagli altri parenti, ai quali niente voleva laſciare? E che perció dovrà cacciarſene la conſeguenza, che venghi ad inficiarſi la verità e certezza di quella carta, che da' ſuo' iſteſſi teſtimonj giammai ſi pone in dubbio di eſſerſi fatta? Ed ecco ſvanita la prima congettura della ſoſpetta falſità, e rinvenuta eſſa piuttoſto una pruova convincente della verità della donazione, tantoppiú ſignificante, quantocché ricavata dalle iſteſſe pruove del contraddittore; onde a ragione ſe gli può dire con Paolo (1). *Confeſſus pro judicato eſt, qui quodammodo ſua ſententia damnatur*.

La II. congettura di queſta ideata falſità ſi vuol ricavare da due altre fedi inzeppate anche nel proceſſo, ed indi ratificate nel termine, con eſſe ſi dice „ Ch' eſſendoſi „ ritrovato in caſa di D. Domenico Ferrara nel tempo „ in cui fu colpito da una mortale apopleſſia, viddero, che D. Apollonia Scotto la Chianca di lei nipote moſtrava gran dolore, e triſtezza per l' accidente „ del detto zio; e che altreſi ſi rammaricava, di non „ ſapere s' eraſi firmata una donazione: e che in quel „ tempo ſteſſo eſſendo là capitato notar Antonio Lubrano, ſtiede alquanto penſieroſo, e poi partì (2).

Domandiamo in grazia allo ſteſſo noſtro avverſario, ſe queſta ſia una congettura di falſità della giá fatta donazione, come ſi vorrebbe caratterizzare; od un atto piuttoſto di diſpiacenza per non eſſerſi firmata non già quella donazione, che mai ſi era dubitato di eſſerſi firmata; ma ſibbene un altra donazione, che forſe avea promeſſo alla D. Apollonia lo ſteſſo D. Domenico, aggiungendo a quella già fatta delle condizioni per lei più vantaggioſe, o togliendone la condizione di diſporre di ſoli ducati 2000., ſe

(1) *L. 1. D. de confeſs.*
(2) *Fol.* 140. *a* 142. *vol. I.*

ſe ſi maritava , o minorandol' i tanti pes' impoſſili ? Giammai però ſicuramente può ricavarſene da ciò l' illazione di un benchè remoto ſoſpetto di falſità per quella donazione già fatta ; parlandoſ' in queſte depoſizioni di un altra coſa facienda , e non giá di una coſa fatta prima , e comprovata dalle ſteſſe pruove contrarie .

Nè ſa capirſi, che impreſſione faccia l' eſſerſi rimarcato da' due teſtimonj deponenti l'aver veduto *alquanto penſieroſo not. Pietro Lubrano*, *e poi partire*. Non era forſe notar Lubrano un amico intrinſeco del fu D. Domenico , come ſi rileva dalle pruove fatte per parte di D. Apollonia, e dal vederſi, ch'eſſo faceva tutte le ſcritture, che ſtipular voleva detto D. Domenico ? E come poi vedendo in quello ſtato deplorabile un ſuo amico , ed uno che gli dava tanto profitto , come non dovea rattriſtarſene?

In III. luogo ſi porta per congettura di falſitá la poca buona fede del notajo ſtipulatore Pietro Lubrano , ricavandolo non da fatti permanenti , non da teſtimonii de *cauſa ſcientiæ*, ma dal ſemplice detto di due teſtimonii *de auditu*, che depongono „ Aver inteſo dire, che no„ tar D. Pietro Lubrano era di cattiva fama , ed eſſere „ ſtato querelato per alcune ricevute falſificate . „ Queſta ſarebbe forſe la ſola congettura ſignificante per la preteſa falſitá , ſe mai ſuſſiſteſſe il fatto . Si enuncia un proceſſo di querela di falſità , e quel ch' è più , ſe ne nomin'anche lo ſcrivano dallo ſteſſo D. Filippo Ferrara, ma il proceſſo intanto non compariſce , ne' ſi eſibiſce, e ſi vorrebbe ſolo darlo a credere *con un aver inteſo dire* per denigrare la ſtima di un oneſto , probo , e conoſciuto notajo . Le leggi non danno aſcolto , nè tengono conto de' teſtimonj, che depongono ſopra il detto *di detto* (1).

Ad

(1) *L. 4., & 9. C. de teſt.*

Ad oggetto però che si sgombri la mente di ognuno da qualunque benchè minimo sospetto, che promuover potrebbe cotesto *aver intero dire* è di bene, che sappia il magistrato, che sappia il pubblico, che notar Lubrano realmente venne calunniato di detta supposta falsità di ricevute: Che dietro una ben lunga processura, e dietro lo sviluppo della verità fu conosciuta la innocenza di Pietro Lubrano non solo dalla G. Corte della Vicaria, e dalla suprema Camera Reale, ma dal governo benanche di allora, che con real carta lo dichiarò, e contestò, come si rileva dalla copia del dispaccio (1).

Che lo stesso notar Lubrano vien provato nel termine con undeci contesti testimonj di essere il più onesto, ed accreditato notajo, di buona morale; esatto nel pubblico ufficio; e per tale riputato in Procida, e Napoli; e costar loro *de causa scientiæ*, e per pubblica voce, e fama (2). Che giusto per la sua ottima opinione, e buona fama ebbe di vantaggio il privilegio di potere stipulare in Napoli puranco, e ne' Casali, dispensando alla prammatica, che lo vietava, come dal dispaccio del primo Gennajo 1805. (3). Non si stia più dunque per servir la causa ad infamare la riputazione di un onesto, e probo galantuomo dopo pruove così convincenti, e dopo le decisioni de' tribunali, e della somma potestà.

Finalmente l'ultima congettura, che muove il riso a chi l'ascolta, si ricava da altre fedi (4) ripetute pure nel termine, e con esse vorrebbe darci a credere D. Filippo, che per essere stato il suo figlio D. Michele pratico di D. Domenico, ed averlo voluto costui bene, e fattolo qualche volta operare in presenza sua, dove lo por-

(1) *Fol.* 54. *v. pr.*
(2) *Fol.* 158. *ad* 186. *d. v.*
(3) *Fol.* 73. *vol.* 1.
(4) *Fol.* 149. *ad* 152. *v. pr.*

portava, ſe ne poteſſe tirare la conſeguenza, che a lui il D.Domenico voleva laſciare la roba, e che non foſſe vera la detta donazione. Queſta sí che ſarebbe una congettura di nuovo conio tutt' affatto inudita. Con quale logica, o principio ſi poſſa tirare coteſt' aſſurda conſeguenza non ci fidamo indovinarlo, nè ci figuriamo, che alcuno poſſa capirlo. Se vuol provare con ciò di eſſere riuſcito ſuo figlio D. Michele eccellente profeſſor di chirurgia, qual pratico del rinomato D. Domenico di eterna memoria, ed operatore in ſua preſenza, noi per fargli un piacere ci condiſcenderemo. Ma perchè pratico, ſia ſtato nella neceſſità D. Domenico da ſuo principale, ed iſtruttore di dovergli laſciare la ſua roba ſenza poterla donare ad altri, ſarebbe una fallacia di argumento pienamente aſſurdo. Non merita per certo la pena di riſponderſi ad una cosí ſciocca, ed inetta rifleſſione. Solo sù di ciò è d' avvertirſi per fatto, che tanto il D. Filippo padre, quanto il D. Michele figlio venivano digeriti tanto poco da D. Domenico che non ſolo non ci coabitó mai né in Napoli, né fuori; ma fino fu coſtretto per li di loro cattivi portamenti cacciarli di caſa ſua, lo che viene conteſtamente depoſto, ed aſſicurato da tutt' i teſtimonij prodott' in termine, e non mai ripulſati (1). Lo averlo dunque tenuto per pratico, e lo averlo fatto operare qualche volta moſtra piuttoſto un atto di pura condiſcendenza, e compaſſione in non negare ad un proprio nipote quello, che non ſuole negarſi ad un eſtraneo, che un verò atto di benevolenza, e di quelle benevolenze, che c' inducono a rimanere la noſtra roba alle perſone, che ci ſono più care, e benaffette. Sarebbe dunque una ſciocchezza ragionarci più a lungo ſopra, per iſmentire coteſta inetta congettura.

Ecco adunque quali ſono le grandi congetture, che ſi mettono

(1) *Fol.* 158. *ad* 186. *vol.* *I.*

tono in prospetto per tingere di sospetto di falsitá il decantato istrumento de' 22. Febrajo 1804., e la donazione fatta da D. Domenico. Congetture, che tutt' affatto svaniscono a fronte solo del semplice istrumento di donazione, pubblica scrittura degna di ogni fede; garantita dalla firma dello stesso D. Domenico; accompagnata dalla fede di ben sette degni testimonii, che colla di loro soscrizione l' accertarono; contestata dalla fede di un onesto notajo, e di un probo giudice a contratti, che l'autenticano. Scrittura pubblica protocollata, e registrata in archivio, lo che rimove qualunque sospetto di falso al dir di Menochio (1), e di Farinaccia (2).

Piaccia però ascoltare, come la verità di questo istrumento maggiormente riluce in vista delle pruove fatte in termine da D. Apollonia. Il detto D. Domenico donante essendo di una famiglia poverissima, non avendo avuto modo, come potere venire in Napoli a studiare per applicarsi alla carriera della chirurgia trovò il solo suo cognato D. Francesco Scotto la Chianca marito di sua sorella D. Teresa Ferraro, e padre della detta D. Apollonia, e di Eugenia Scotto la Chianca, il quale non solo lo mantenne negl' Incurabili soccorrendolo, ma ancora gli diede de' molti ajuti; onde si professava esso D. Domenico sempre tenutissimo, ed obbligato de' suoi avanzamenti, e progressi nella sua professione chirurgica ad esso D. Francesco, andandolo perciò dovunque contestando, e per disobbligarsene non mancò di continuamente gratificare lo stesso D. Francesco durante la di lui vita, e di prenders' in casa prima la detta sua nipote D. Eugenia, quale trapassata si pigliò egualmente in casa l'altra suddetta sua nipote D. Apollonia.

Tan-

(1) *De præsumpt. lib.* 5. *præsumpt.* 20. *n.* 32., e *di Farin.*

(2) *Qu.* 153. *p.* 8.

Tanto ciò, quando i buoni portamenti usati da D. Apollonia in casa, e l'attaccamento tenuto verso la persona del zio, furono la causa impellente, e finale, che indussero esso zio D. Domenico a mostrare la sua benevolenza, e gratitudine verso la detta D. Apollonia, alla quale fu anche dippiú spronato venendo stomacato dagli opposti portamenti del fratello D. Filippo, e nipote D. Michele figlio del fratello suddetto. Benevolenza, e gratitudine, che la estrinsecò in tanti diversi atti, quanti furono le diverse donazioni fatte da esso D. Domenico a D. Apollonia in varj tempi.

Posta per ver' adunque la poca buon' armonia, che passava tra il donante D. Domenico, e il suo fratello D. Filippo e nipote D. Michele costata, come si è detto evidentemente nel termine, e maggiormente rimarcata dal vedersi considerati da D. Domenico donante nelle varie donazioni tutti gli altri suoi non pochi parenti, menocchè costoro: Posta per sicura la massima benevolenza, obbligazione, e gratitudine del donante D. Domenico verso la casa, e persona della donataria D. Apollonia: Posti li moltiplicati atti di largizioni usate verso la donataria D. Apollonia dallo stesso donante D. Domenico anche per mezzo di diversi notai, e non mai attaccate per la diloro verità, che al dir di Decio (1), e d'infiniti altri DD. sono esclusivi di ogni sospetto di falsità; Posta la comprovata fede del notajo stipulante accreditato nel pubblico, e dal governo, come si è detto di sopra, dietro la dichiarazione fatta da' tribunali, e dalla somma potestà d'allora della sua conosciuta innocenza per l' ingiusta calunnia fattagli: Posta la domandata perizia sulla matrice del controvertito instrumeuto di donazione, e giudiziosamente dall' attore, che l' ha chiesta, e dovea farla eseguire non più procnrata, tenendo per certo

(1) §. 3. *dell' aut. item alla L. sancimus* 34. *Cod. de donat.*

to l'esito per se infelice: Posta la comprovazione fattane di detta donazione dall'istessi testimonii della parte avversa prodotti per sostenere il contrario, e che interamente ne vengono a dettagliare tutta l'intera sostanza, e le cose più importanti, ed essenziali di detta donazione. Non sono tutte queste altrettante validissime, e concludenti congetture della chiara veracità, e dimostrata ingenuità di detta donazione? Nè a fronte della pubblica scrittura, di queste convincenti congetture, e pruove può fare ombra di peso, o di benchè minimo sospetto le opposte di sopra rapportate congetture. Per cui si pass' al II. capo.

CAPITOLO II.

Che le donazioni rimuneratorie fatte da D. Apollonia a D. Pascale Cattolica siano sussistenti.

DUe sono le donazioni fatte dalla fu D. Apollonia al nostro cliente D. Pasquale, come rapportammo nel fatto. Della di loro verità non si disputa, perchè cortesemente i nostri avversarj non hanno avuto il coraggio di poterne sospettare. Vengono però impugnate per l'istesso principio da tutti, ma con divers' azione. L'ostacolo che si promuove, si fa sorgere dal decreto del Consiglio, con cui fu data la roba a D. Apollonia *firma remanente obligatione de non alienando*. Quindi più da pedanti, e *legulej*, che da giureconsulti, e legali ragionano essi a questo modo. Se D. Apollonia, dicon essi, ebbe la roba con l'obbligo di non alienarla, e se le donazioni da lei fatte vanno nella classe delle alienazioni, avendo alienato *contra preceptum judicis*, vengono le dette donazioni ad esser nulle, ed invalide. Con ragione si è detto, che tali opposizioni si fanno più col linguaggio pedante-

scho

ſcho, e di *legulej*, che di veri legali, perchè o non vogliono, o non ſanno eſſi entrare, così nello ſpirito del precetto del giudice, che in quello della legge. Intanto col decreto ſi diſſe *firma remanente obligatione de non alienando* in quantocchè eſſendoſi dedotta l'azione della falſità della donazione di D. Domenico, e conteſtata su di eſſa la lite con D. Apollonia, qual rea convenuta, non dovea il magiſtrato permettere una di quelle alienazioni, che facendo paſſare la roba in un terzo poſſeſſore, avrebbe poi obbligato l'attore a ricominciare da capo il giudizio con queſto terzo poſſeſſore. Queſto dunque, e non altro ſi volle con quel decreto evitare, mentre ſuſſiſtendo la donazione di D. Domenico, non potea giammai il giudice impedire a D. Apollonia, qual padrona della roba donatali, il libero eſercizio de' ſuoi dritti alienando, e facendo tuttociò, che meglio gli era in grado. Or eſſendoſi da D. Paſquale per effetto di quelle donazioni ottenute da D. Apollonia comparſo nel giudizio promoſſo da D. Filippo per la falſità, e comparſo ne' medeſimi termini, ne' quali trovavaſi la D. Apollonia, da cui ha cauſa; qual pregiudizio s'inferiſce perciò o all'attore D. Filippo, o a chiunque altro intereſſato con detta donazione fatta da D. Apollonia? Qual traſgreſſione al decreto del magiſtrato ſe à inerito a quel giudizio ne'ſteſſi termini, ne' quali ritrovavaſi la ſua autrice D. Apollonia? Sarà dunque ſempre una conſeguenza del primo giudizio la ſoluzione, e deciſione di queſto ſecondo, che qual corollario deve da quel primo dipendere, dappoichè ſe ſuſſiſterà la prima donazione, come ſuſſiſter deve, forza è ancora, che ſuſſiſtano queſte ſeconde, mentre niuno potrà negare a D. Apollonia quel dritto di poter diſponere, ed alienare, che le ha puranche conceduto il primo donante D. Domenico. Laddove poi poteſſe per ombra crollare quella prima donazione, di neceſſità verrebbero a crollare anche queſte ſeconde, menocchè per quella roba, che non dipende da quella prima donazione impu-

pugnata di D. Domenico, ma dalle altre, che più precedentemente aveali fatte D. Domenico medesimo, e per le quali niuna controversia vi è stata mai, come sarebbe appunto la partita de' sali quattro fondaci.

Ciò posto sembra evidentemente dimostrato, che trovandosi compilato il termine sulla prima causa, ed il processo anche in espedizione, debba il supremo tribunale del Consiglio decidere e della verità, e validità della donazione de' 22. Febbrejo 1804., e della validità altresì delle due altre donazioni fatte da D. Apollonia a D. Pasquale de' 20. Giugno 1807. (1), e de' 3. Luglio detto anno (2). Potrei anche passare al terzo capitolo, ma giova far precedere quest'altra riflessione legale per vieppiù assodare la ragione del nostro cliente D. Pascale.

Da chi si fa questa opposizione. Se si port'avanti da parte di D. Filippo, qual vantaggio, o danno risente egli dalle posteriori donazioni fatte da D. Apollonia, che niente ponno sicuramente o aggiungere, o togliere all'azione sua precedentemente introdotta, e contestata, e perciò non puole in questo essergli competitore, continuandosi il suo giudizio ne' termini medesimi, che si trovava prima istituito con D. Apollonia. Laddove poi si voglia la stess'opposizione sostenere per parte de'due mal consigliati curatori dell'eredità giacente di D. Apollonia, e degli assenti, sappian essi, che per dritto tale opposizione loro punto non giova, né compete appogiarla, e difenderla, poicchè vengono a mancare al proprio dovere. Rappresentano e si la persona dell'erede della trapassata D. Apollonia. Si ricordino, che la stessa nel suo testamento non solo si diè carico di dette donazioni, ma ne ordinò, ed inculcó l' esecuzione. Non ignoreranno, che l'erede è tenuto di stare al fatto del defunto, ed

(1) *Fol.* 4. *ad* 8.
(2) *Fol.* 9. *ad* 10.

ed unquemai possa impugnarlo. Come dunque si arbitrano di uscire dalle teorie legali, e tuttocchè periti del dritto impugnare quel fatto del testatore, che prescrisse con atti precedenti, e che ratificò in quell'istesso testamento, col quale essi agiscono? Si acquietino pure alla volontà di quella testatrice, il di cui fatto debbono rispettare, rappresentando la persona di erede della stessa

C A P I T O L O III.

Che non abbia luogo la falcidia, e metà consuetudinaria chiesta da D. Filippo Ferrara, e moltomeno la stessa metà consuetudinaria pretesa dagli eredi della defunta D. Apollonia.

MAl trovandosi in gambe il nostro avversario nell'impugnazione della donazione di D. Domenico coll' opposta falsità, accorgendosi purtroppo di non poterla far mai evertere, cerca di andarsi industriando, se possa dei beni di D. Domenico delibarne qualunque porzione sotto qualsisia più strana intrapresa, quindi si fa ardito a pretendere la falcidia, e la metà consuetudinaria. C' incaricheremo di entrambe queste bizzarre domande, rispondendoci congruamente.

Rispetto alla falcidia è dessa un azion legale, che nasce dalla legge falcidia, e pure chi la domanda dà à vedere, che ne ignora tutt' i principj. Due furono gli oggetti per cui fu introdotta, primo acciò non si onorasse le persone inutilmente dello specioso nome di erede, defraudandoli poi di ogni lucro, mentre per via di legati, e fedecommessi, se gli toglieva tutto, dandosi ogni cosa da testatori a legatarj, e fedecommessarj. Secondo affinchè sconfidati gli eredi istituiti ne'testamenti, di non esserci niente per essi, non rifiutassero l'eredità, e si andasse *in causa intestati*, che tanto si abborriva nel dritto ro-

ma

mano. Premessi questi oggetti, che furono la causa finale di detta legge falcidia, ecco perchè dalla stessa legge falcidia sono abilitati a pretendere la quarta soltanto gli eredi testamentarj, che anzi per abilitare costoro ad ottenerla, quando *omissa causa testamenti* si trovassero nel processo, ci fu bisogno dell'editto del Pretore (1). Tanto è vero che pel rigore del dritto romano gli stessi eredi testamentarj ne sarebbero in tal caso stati esclusi. Nè ci vuol molto a capirlo, avvegnacché ne'soli eredi testamentarj combinavano li due oggetti induttivi di detta legge falcidia.

Nel nostro rincontro non abbiamo testamento, molto meno erede testamentario chiamato dal fu D. Domenico. D. Filippo é un erede legittimo, cui a miglior trutina neanche questo titolo competerebbe, essendoci la donataria universale, quale si fu D. Appollonia, ch' equivale all' erede testamentario. Quale azione dunque gli puol dare a pretendere la quarta quella legge falcidia, che dà questo dritto ai soli eredi testamentarj? Uopo è conchiudere, che la sola idea di profittare fa perdere ogni lume, e ci rende arditi in avanzare pretensioni sfornite di ogni appoggio legale.

Non dissimile è l' altra promoss' azione da D. Filippo riguardo alla metà consuetudinaria. Questa o si vuole domandare su l'eredità di D. Domenico, e costando dal termine, che tutta la roba da questo rimasta era stata da lui acquistata, quindi non può aver luogo la detta metà consuetudinaria. O con più spiritosa intrapresa si cerca ripetere su l' eredità di D. Apollonia, come confusamente si è borbottato nell' istanza (2) pretendendo, che per essere roba pervenutale dal lato materno a lui si appartenesse, qual fratello di quel D. Domenico, da cui

(1) *L. 1. §. ad eos. 2. D. ad leg. falcidiam.*
(2) *Fol* 14 *o* 18 *process.* pro D. Paschali Cattolica;

cui le fu data ; laddove detta metà si dovesse, che di qui a poco dimostraremo non spettare ad alcuno, pure in tale ipotetico caso, giammai potrebb' esser' esso il chiamato a detta ideata metà, esistendovi la madre, ed i fratelli germani, che sicuramente vengono ad essere più prossimi di lui alla fu D. Apollonia tanto per lato paterno, che per via materna. E pure a tanto ci abbaglia la passione della causa, che non si arrestano di fare domande vergognose troppo per quello, a di cui nome si avanzano, ma molto più vergognose, e riprensibili per quell' avvocato, che si arbitrerà di venirle a sostenere.

Restaci al presente far parola della metà consuetudinaria pretesa dalla madre (1) in impugnandola al detto D. Filippo, e che più volte hanno anche sputato nei contradittorj a voce entrambi i curatori, domandandola per gli eredi da loro rappresentati. Qui cade in acconcio di parlare, come accennammo poco fa, del per che a niuno spetta la metà consuetudinaria su la roba lasciata da D. Apollonia, abbenchè si tenesse per antica. Avendo la detta D. Apollonia nella sua morte rimasta superstite la sua madre D. Teresa Ferraro, che si chiamò erede, quantunque rimanesse beni antichi, pure non si da luogo alla consuetudine per l'esistenza della madre. Di tanto c' istruisce il risaputo canone consuetudinario *patre vel matre existente in medio cessat consuetudo* (2).

Sarebbe un torto all' illuminatezza de signori giudici il ragionare a lungo su tal ricevuto canone. Si mancherebbe di rispetto allo stesso S. Consiglio che lo ha in cento, e mille occasioni costantemente deciso. Tanto si ha da quell'istessa consuetudine *& si testator*, che stabili-

sce

(1) *Fol. 30. dicti. process.*
(2) *De Rosa ad consuetud. n. 512. p. 66.*

sce la detta metà consuetudinaria su la quale ragionando tutti li scrittori consuetudinisti fondano detto canone. Antonio Capicio, Giacomo Antonio de Bottis, che rapportano la decisione del Consiglio. E senza citar altri valga per tutti il divino Napodanò su la parola *Proximiores* (1) dove in fine così scrive *& intellige hic matre non existente, alias si existeret pater, vel mater dico habere locum jus commune, utputa decessit quis sine liberis relictis fratribus, & matre*, (che è il caso presente) *vel patre, vel utroque, certe dico tunc habere locum auth. defuncto C. ad Tertull., quod hic correctum non est*. E tempo ormai di passare all'ultimo capo.

CAPITOLO IV.

Che abbia a confirmarsi la liberazione dei ducati 60. ordinata dal commessario a beneficio di D. Pascale, e togliersi il sequestro su i beni donati da D. Apollonia allo stesso.

COsta indubitatamente dal processo fatto contro Fasulo, e Vastarella debitori della fu D. Apollonia, che li ducati 60. da costoro presso gli atti depositati erano interessi maturi in tempo della vita di detta D. Apollonia Costa sibbene, che tutti i frutti durante la vita di D. Apollonia a D. Pascale si appartenevano in forza dell'istrumento de' 20. Giugno 1807. in picciola sodisfazione di tutti quei pesi, che collo stesso istrumento si erano addossati ad esso D. Pascale. Son queste le parole dell'istrumento *Qual adempimento di pesi, prestazioni annue, mensuali, ed*

(1) *N.* 32. *in consuet. & si testator.*

ed altro, come sopra promesso, sia tenuto esso D. Pascale di sodisfare ed esattamente osservare o che esigga, o che non esigga *la sopradetta rendita, restando la stess' a suo conto e rischio* (1). Cosí altresí, che D. Pascale ha puntualmente pagato tutti i pesi, e sodisfatto a tutte le obbligazioni contratte e nelle mesate a D. Apollonia, e nel pigione della casa, e nel far fare l' esequie, ed in ogni altro (2).

Tutto ciò costato, e dal sig. commissario avvertito diedero mottivo di fargli ordinare in contradittorio la liberazione a favore di D. Pascale dopo intese pienamente le parti. I curatori anche su di ciò hanno avuto, che ridire impugnando la liberazione coi gravami rispettivi. Fondano la ragione de' gravami sul mottivo, che la qualità di esattore in D. Pascale l' obblig' a dover prima dare i conti dell' esazione, e poi poter pretendere la corrispondente liberazione. Ci si troverebbe più comodo D. Pascale di aderire alle opposizioni dei curatori, essendo di gran lunga maggiore l' esito fatto per detta esazione, che l' introito. Né puó essere altrimenti leggendosi dallo stesso istrumento l' esito di molto superante l' introito. Tuttavolta non accordandocelo tal dritto l' istumento, tanto meno può sperarlo dal magistrato. Coll' istrumento non si dà a D Pascale una semplice procura ad esiggere, onde debba dar conto, ma si da *pro soluto* la rendita coll' obbligo di caricarsi del peso, ed esito maggiore. Laddove dunque tutta la rendita durante la sua vita si è ceduta ad D. Apollonia sotto condizione di sopportare i pesi descritti; tostochè a questi ha adempito; sotto qual filosofia, e principii di mera logica, tranne anche ogni regola legale, se gli può negare la percezione delle rendite maturate in vita della stessa D. Apollonia?

Che

(1) *Fol. 7. V. II.*
(2) *Fol. 48. d. V.*

Che però spettano a D. Pascale non solo li ducati 60., per li quali si deve confirmare il decreto del commessario ordinante la liberazione in suo favore, ma di vantaggio si deve ordinare ancora il pagamento di tutte le altre rendite di D. Apollonia maturate in vita della stessa.

Uopo è incaricarsi ancora dell' opposizione di D. Antonio Lubrano, chi avendo difeso D. Apollonia ha chiesto la tassa, e vuole liberati questi ducati sessanta. Manca a costui finora la veste, non essendosi finadesso fatta la tassa. Quando poi l' otterrà viene esuberantemente cautelato su tutta la roba ereditaria, su la quale può essere sodisfatto, lungi di attentare questa bricciola, che aspetta a D. Pascale.

Finalmente conseguenza di tutto il detto di sopra sarà l' ultimo proposto punto, cioè di non doversi permettere il sequestro ad istanza di D. Antoniella Ferraro su la roba donata a D. Pascale. Infatti posto che sussistano le donazioni fatte da D. Domenico a D. Apollonia e da costei a D. Pascale (come ci auguramo in vista della sopra esposta dimostrazione) non sembra doveroso, che si abbia ad imporre il sequestro giusto su questa roba donata. Sarebbe un ingiusto rigore di sequestrarla per pochi ducati, che avanza essa D. Antoniella Ferraro, così per causa dell' annata del vitalizio in annui ducati 40., come per causa dell' annata, che dice avanzare d' interesse sul capitale di ducati 1000., che fra tutto ascendono a ducati 60., che a chiesto. Sarebbe ripetesi pur troppo ingiusto rigore di fare il sequestro generale per detti ducati 60. su tutta la roba rimasta da D. Apollonia, laddove viene cauta essa D. Antoniella, e sicura di esser pagata sequestrando solamente tanta porzione de' beni ereditarj, quanto basta per la sua corrispondente tangente. Non si nega essere il dritto di detta D. Antoniella anteriore a quello di D. Pasquale, perchè proveniente dalle donazioni precedenti fatte da D. Domenico, e se non ci fosse altro che quanto corrispondesse

a pa-

a pagarsi o l'uno, o l'altro dovrebbe cederci il nostro cliente D. Pasquale, e dar luogo che si soddisfacia prima D. Antoniella. Postocchè però, come si è detto, ci è capienza per l'una, e per l'altro, perchè pure forse per collusione con gli altri suoi parenti, ed eredi si vuole perseguitare appunto la roba spettante a D. Pasquale? Fa meraviglia che quell' istesso D. Filippo, che attacca la donazione di Domenico di falso, presta poi il consenso tanto pel sequestro; quanto pel pagamento a beneficio di D. Antoniella, che trae il suo dritto dalla medesima scrittura, cioè dalla donazione di D. Domenico, caratterizzandola or falsa ed invalida, or vera ed eseguibile.

Circa il sequestro preteso da tutti gli altr' interessati, e tra l'altro accanitamente sostenuto da' signori curatori, le intenzioni de' quali in ciò pretendere non ci vuol molto a penetrare, risponderemo dell'istessa maniera, che risposto abbiamo alle domande di D. Antoniella. Consequenza similmente dell' esito del primo giudizio sarà l'esame di tutte queste altre domande.

A D. Filippo che vuole il sequestro, qualora si dichiara valida la donazione di D. Domenico, gli resterà chiusa la bocca.

A' Signori curatori, che anche sequestro pretendono, finchè lo chiedono per lo resto della roba ereditaria, poco cale a D. Pasquale, e quindi ci risparmiamo di rispondere. Tostocchè però su la roba digià donata da D. Apollonia si vogli anche attentare, con farla venire in sequestro contro la volontà di quella stessa testatrice D. Apollonia, che nel testamento chiaramente prescrisse l' esecuzione delle donazioni da essa fatte, danno il dritto al D. Pasquale di giustamente risentirsene, e di richiamarli al proprio dovere, rinfacciandoli che tradiscono la qualità di erede, di cui ne rappresentano la persona, con impugnare il fatto della defunta, solo per ingrandire il sequestro, e tenere più roba a loro disposizione.

CON-